

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1779/93 DELLA COMMISSIONE**

del 2 luglio 1993

**recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine in seguito ai problemi di trasporto imputabili all'insorgenza dell'afta epizootica in Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando che i titoli di importazione per i giovani bovini maschi che possono essere importati nel secondo trimestre del 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 733/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, sono rilasciati il 30° giorno di questo trimestre, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92<sup>(5)</sup>; che la validità dei suddetti titoli è limitata a 90 giorni a norma dell'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80; che, vista la situazione delle importazioni conseguente all'insorgere dell'afta epizootica in Bulgaria, è opportuno permettere una proroga del periodo di validità dei suddetti titoli;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la validità dei titoli rilasciati per il secondo trimestre del 1993, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) dello stesso regolamento, è prorogato di 60 giorni a richiesta dell'operatore interessato.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere accompagnata dall'originale del titolo di cui trattasi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 75 del 30. 3. 1993, pag. 11.

(4) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(5) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.